DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « CME square wave electromagnetic flowmeter, model 501, with blood flow probes, model EP 1101, 5 S, model EP 1102 S and model EP 1102 R » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/877/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 aprile 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « CME square wave electromagnetic flowmeter, model 501, with blood flow probes, model EP 1101, 5 S, model EP 1102 S and model EP 1102 R », destinato a misurare il flusso del sangue nei reni, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 9 luglio 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è flussometro della circolazione sanguigna ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che, pertanto esso non può essere considerato un apparecchio scientifico, che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « CME square wave electromagnetic flowmeter, model 501, with blood flow probes, model EP 1101, 5 S, model EP 1102 S and model EP 1102 R », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 7 aprile 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.